



C O D A U

Convegno permanente  
dei Direttori Amministrativi  
e Dirigenti delle Università Italiane

## **Documento di commento del Documento ANVUR su “Autovalutazione, Valutazione e Accreditemento” del Sistema Universitario Italiano (10 ottobre 2012)**

\*\*\*\*\*

Il documento su “Autovalutazione, Valutazione e Accreditemento del Sistema Universitario Italiano”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 24 luglio 2012, è il risultato del lungo lavoro di studio e di affinamento che i membri del Consiglio hanno sviluppato a seguito dell’emanazione del D.l.vo n° 19 del 27 gennaio 2012. Quest’ultimo consegue alla delega conferita al Governo dall’art. 5, comma 1 della Legge 240<sup>1</sup>.

La Giunta esecutiva del CODAU, nella seduta del 20 settembre 2012, presa visione del suddetto documento, ha deliberato di dare un contributo nella fase che precede l’applicazione del modello di accreditemento elaborato dall’Agenzia, nell’attesa della pronuncia del Ministero circa l’adozione dello stesso a tutto il sistema universitario.

### **Premessa**

Il Codau ritiene, innanzi tutto, opportuno evidenziare alcune questioni di principio che nascono dalla lettura di un documento molto corposo, che cerca di mettere insieme in un unico contesto tutti gli aspetti che hanno interessato l’innovazione della didattica da oltre un decennio a questa parte.

E’ auspicabile *in primis* che i singoli atenei interpretino le novità in materia di accreditemento come una opportunità di vero sviluppo e innovazione del sistema universitario italiano e che da subito, indipendentemente dalle direttive ministeriali, prendano decisioni strategiche e promuovano al proprio interno azioni di politica generale volte a favorire l’implementazione e lo sviluppo dello stesso. Ciò risulta in linea con l’impostazione metodologica tracciata nel documento finale dell’ANVUR, scritto in modo tale che ciascun ateneo possa e debba determinare in autonomia la sua posizione rispetto all’organizzazione delle strutture che dovranno presidiare e accompagnare il processo di accreditemento.

E’auspicabile altresì che all’interno dei singoli atenei anche (e soprattutto) la componente accademica abbia piena consapevolezza del ruolo e delle responsabilità che deve assumere in ordine al processo sostanziale descritto da AVA, che non si risolve con un semplice adempimento, ma che potrebbe comportare, soprattutto con una auspicabilmente seria valutazione esterna, la chiusura dei corsi di studio.

---

<sup>1</sup> 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditemento periodico delle università...;

Mentre il successivo comma 3 prevede: 3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di un sistema di accreditemento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall’ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all’art. 2, comma 2, lettera g);

d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell’istruzione superiore dei Paesi aderenti all’Area europea dell’istruzione superiore.



A tale riguardo, si confida nella consapevolezza da parte di tutti gli attori che il processo di accreditamento comporta un impegno e uno sforzo notevole. Questo sforzo si giustifica solo se chi governa il sistema, a cominciare dal Ministero, riuscirà ad operare responsabilmente, sarà cioè in grado di dare, dall'inizio alla fine, la chiara percezione che chi farà le cose per bene, investendo anche risorse proprie sulla *Quality Assurance*, sarà premiato.

## 1. L'impatto sulla macchina organizzativa delle Università

Il Codau, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dall'ANVUR nell'elaborare il documento AVA, sia nel merito che nel metodo (confronto aperto con tutti i soggetti interessati), vede con favore l'introduzione di un sistema di accreditamento e di valutazione dei corsi secondo modelli sperimentati in altri sistemi universitari, ma auspica che tale percorso sia opportunamente programmato e condiviso, anche per evitare, come peraltro temuto dalla stessa Agenzia che lo stesso sia visto come un'operazione "di natura esclusivamente formale e di discutibile utilità".

Il Codau, mentre non ritiene di dover intervenire sui parametri individuati dall'ANVUR per l'accREDITamento dei Corsi di studio e delle Università, ritiene opportuno esprimersi in merito all'impatto sulle strutture tecniche-amministrative dei singoli Atenei una volta che il Ministro avrà adottato il documento AVA<sup>2</sup> e quindi autorizzato l'applicazione del cronoprogramma definito dall'Agenzia. Sorgono infatti alcuni dubbi in relazione alle conseguenze sulla macchina amministrativa degli atenei, in particolare per quelli di medio-grande dimensione.

Ci si riferisce soprattutto a quanto previsto dal punto C, D, E ed F, limitatamente ai primi due paragrafi, del Documento AVA e quindi partendo dalla previsione che, ai sensi dell'art. 17 del D. l.vo 19, il potenziamento delle attività di autovalutazione e l'applicazione del sistema di AQ delle Università dovranno prendere avvio a partire dall'A.A. 2012/2013, in vista della definizione dell'offerta formativa per l'a.a. 2013/2014. Ciò in particolare riguarda le due prossime scadenze previste dalla sezione F di AVA e segnatamente:

- **Entro il 31/12/2012**, le Commissioni Paritetiche Docenti- Studenti redigono la *Relazione Annuale*, riferita almeno all'A.A. 2011/2012, nella quale formulano le loro valutazioni e proposte per il miglioramento della qualità delle attività di formazione;
- **Entro il 31/01/2013**, la struttura di progettazione di ciascun Corso di Studio, sotto la responsabilità del docente responsabile del Corso di Studio, redige il primo *Rapporto Annuale di Riesame*, relativo orientativamente al triennio precedente, secondo le modalità indicate al punto C.4.3., e lo trasmette al Nucleo di valutazione interna dell'ateneo e all'ANVUR.

La stessa sezione richiama gli atenei a predisporre "gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi fondamentali delle attività di formazione e ricerca e per verificare il grado in cui essi sono stati effettivamente raggiunti" e quindi dell'accREDITamento iniziale dei corsi di studio.

A tale riguardo, una delle questioni che interessa direttamente la componente gestionale delle Università è quello relativo all'istituzione del **Presidio di Qualità di Ateneo (PQA)**, organizzato in modo proporzionato alla numerosità e alla complessità delle attività formative e di ricerca dell'Ateneo. Operazione preliminare rispetto all'avvio della procedura interna di autovalutazione.

Come risulta dall'Allegato 1 al Doc. AVA, il **PQA** è chiamato a svolgere quelle attività di supporto alla istituzione e modifica degli Ordinamenti e dei Regolamenti Didattici dei corsi di studio, attraverso la Banca dati RAD del Miur, finora generalmente sviluppate nell'ambito degli

<sup>2</sup> Ai sensi del D. Lgs. 19, art. 5, comma 1, "l'ANVUR, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro".



C O D A U

Convegno permanente  
dei Direttori Amministrativi  
e Dirigenti delle Università Italiane

uffici di supporto alla didattica siano essi a livello di Amministrazione Centrale siano essi a livello decentrato (ieri seguendo la filiera Facoltà→Corsi di studio, oggi sulla direttrice Dipartimenti→eventuali Strutture di Raccordo→Corsi di studio).

E' chiaro a tutti che la "cellula" imprescindibile in cui si esplica il processo di gestione della didattica è rappresentata dal **Corso di studio**, questo peraltro sia prima che dopo la legge 240, ma è altrettanto noto che, per tutta una serie di attività gestionali, il **CdS** si è avvalso finora di servizi di supporto indiretti, riconducibili in linea di massima, alle Presidenze di Facoltà, salvo rare eccezioni.

Per quanto nulla impedisca, soprattutto nel caso di un numero ridotto di corsi, di istituire specifici servizi di supporto tecnico-amministrativo per ogni **CdS** che si possa avvalere di personale "dedicato", appare altrettanto chiaro che, in presenza di un numero consistente di essi, si debba ragionevolmente contare su servizi integrati di supporto organizzativo nell'ambito di: Segreterie di Dipartimenti o di Strutture di raccordo, Poli amministrativi di servizio coordinati da Uffici dirigenziali, altro.

Naturalmente, si ritiene utile che il Presidio abbia un punto di coordinamento "centrale" in stretto raccordo con gli OO.GG. della didattica e dotati di una elevata qualificazione sia dal punto di vista scientifico che da quello amministrativo-gestionale.

Ragion per cui, si ritiene che tale struttura di coordinamento si componga, sotto il primo profilo, di figure "di indirizzo" quali quella del Prorettore o Delegato del Rettore per la Didattica, quella del Delegato per la Qualità, quella del Delegato per la Valutazione, ecct., e, dal lato gestionale, quella del Dirigente della Didattica, degli eventuali manager della didattica, del responsabile dei servizi statistici, ecct.

Il Presidio deve inoltre operare in stretto raccordo con gli Organi consultivi e di controllo quali Comitati d'Ateneo per la didattica, Commissioni paritetiche docenti-studenti e non ultimo il Nucleo di valutazione dell'ateneo.

Il compito del Nucleo appare nodale nell'ambito del modello di accreditamento proposto dall'ANVUR e lo svolgimento dei suoi fondamentali compiti assume particolare interesse nell'attuale fase di attuazione delle norme statutarie suggerite dalla legge 240 che riconfigurano le funzioni e i compiti di tali organismi. Si pone peraltro anche il problema di dotare i Nuclei di adeguate segreterie tecniche a supporto dell'attività di valutazione.

A livello decentrato, in presenza di un numero congruo di corsi, si ritiene utile favorire uno stretto collegamento con le Strutture preposte alla didattica costituite a seguito della recente revisione statutaria.

Appare utile a riguardo ricordare che l'articolazione delle strutture preposte a promuovere e gestire il processo della didattica in sede decentrata non ha avuto un'interpretazione omogenea nelle diverse sedi. Se il modello organizzativo fondato sulla Facoltà regnava ormai quasi del tutto incontrastato, il "modello dipartimentale", dettato dalla legge 240 e richiamato nella nota MIUR n. 169 del 31 gennaio 2012 del Direttore generale Livon, non risulta essere applicato in maniera uniforme.

Come risulta dalla lettura dei relativi articoli dei nuovi Statuti, infatti, in quasi tutti gli Atenei (a parte quelli che erano tenuti ad adottare una articolazione interna semplificata avendo meno di 500 docenti in organico) sono state proposte le strutture di raccordo con varia denominazione (Scuole, Facoltà o semplicemente Strutture di raccordo), chiamate a svolgere in quasi tutti i casi funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e la gestione dei servizi comuni della didattica.

Al di là degli aspetti formali risultanti dai singoli Statuti, appare utile approfondire l'argomento cercando di capire come, nell'ambito dei Regolamenti attuativi interni, i singoli atenei hanno inteso sviluppare le previsioni statutarie.

Dando per scontato che, come il Ministero ha in più occasioni ribadito, la legge 240 non prevede di conferire un'autonomia amministrativa e contabile alle Strutture di raccordo della



C O D A U

Convegno permanente  
dei Direttori Amministrativi  
e Dirigenti delle Università Italiane

didattica, è interessante analizzare il fatto che le scelte operate dagli atenei circa l'apparato gestionale e quindi la distribuzione dei compiti e funzioni in materia di gestione della didattica non appaiono sempre uniformi. Se da un lato ci sono atenei che hanno previsto di assegnare ai Dipartimenti (e quindi alle proprie segreterie amministrative) di presidiare le funzioni peculiari della didattica; in altri casi, la conservazione di strutture operative riconducibili alle attuali Presidenze di Facoltà, richiede uno sforzo interpretativo per comprendere come nella realtà pratica si svilupperanno i rapporti con gli Organi del "Dipartimento di riferimento" del corso di studio, cui spetta ragionevolmente il compito di sostenere i corsi di studio attraverso le risorse umane e finanziarie distribuite nell'ambito della complessiva programmazione dell'Ateneo.

## **2. I tempi di attuazione delle procedure di accreditamento**

L'aspetto temporale è quello che maggiormente preoccupa in questo momento di profondo cambiamento dell'articolazione interna degli atenei, soprattutto in quelli che non hanno ancora effettuato il passaggio dal "modello Facoltà" al "modello Dipartimento".

Fermo restando che, ai sensi della nota n. 169 succitata, *"il processo di trasformazione dovrà concludersi in tempo utile per la programmazione dell'a.a. 2013/2014 (gennaio 2013) quando, a regime, andrà adottato da tutti gli atenei il nuovo modello dipartimentale"*, in molti Atenei, ad oggi, non risultano ancora costituiti gli Organi di governo dei nuovi Dipartimenti e quindi non è stata completata la procedura informatica di collegamento tra i corsi di studio presenti nella banca dati RAD con i corrispondenti Dipartimenti di riferimento.

A tale riguardo, soprattutto nel caso in cui le nuove strutture dipartimentali non hanno ancora attivato la loro gestione - che in molti casi dovrebbe intervenire con l'inizio dell'anno finanziario - desta preoccupazione l'ormai imminente avvio della procedura di accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi di studio già attivi.

Del resto, non appare ancora chiaro con quali strutture di riferimento della didattica si presenteranno gli atenei alla ordinaria scadenza del 31 gennaio (2013) per la trasmissione delle modifiche ordinamentali al CUN, a cui andranno ad aggiungersi quest'anno anche le revisioni ai Regolamenti Didattici d'Ateneo (parte generale), da adeguare a seguito della intervenuta modifica statutaria.

## **3. La formazione del personale docente e tecnico-amministrativo**

E' apprezzabile il fatto che, nella parte introduttiva del documento finale AVA l'ANVUR si sia preoccupata di *"rendere note con apposita delibera le modalità di attuazione di un servizio di informazione e formazione destinato al personale docente e tecnico-amministrativo delle università per l'applicazione delle direttive previste dal D. l.vo 19"*.

Purtroppo però, solo da pochi giorni, a meno di tre mesi dalla prima scadenza prevista (31.12.2012), sono comparse sul sito dell'ANVUR le date delle *"giornate di In-Formazione"* destinate a tutti coloro che saranno coinvolti nella gestione del Sistema della Qualità di Ateneo e nel Sistema AVA. Inoltre, si ritiene che la suggerita necessità di coinvolgere anche il personale docente debba comportare la previsione di altri momenti informativi organizzati a livello di singoli atenei.

La stessa evoluzione della banca dati RAD verso lo schema SUA non risulta ancora disponibile alle singole università.

Tali ritardi rischiano di compromettere il già precario equilibrio in cui si stanno muovendo le direzioni amministrative/generali degli atenei, soprattutto in quelli di medio-grande dimensione, già fortemente impegnate nel costruire l'architettura di supporto gestionale delle nuove strutture

decentralizzate preposte alla didattica e alla ricerca e nell'assegnare alle stesse le risorse umane e materiali adeguate oltre a dover affrontare le prescrizioni connesse alla c.d. "spending review".

Una maggiore raccordo fra gli organismi preposti al governo del sistema, volto ad accompagnare l'introduzione del sistema di accreditamento dei corsi di studio che tenga anche conto di un primo assestamento della gestione delle strutture dipartimentali e delle eventuali strutture di raccordo delle attività didattiche, consentirebbe forse una più serena applicazione del modello.

Il Codau è pronto a dare il suo contributo.